

DECRETO 5 FEBBRAIO 2004

Regolamento recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto

Articolo 1

(Garanzia finanziaria)

1. L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria in misura dipendente dall'attività potenzialmente svolta, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2

(Durata e modalità)

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema dell'allegato «A».

2. La competente Sezione regionale dell'albo provvederà a comunicare tempestivamente e contestualmente al fideiussore ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'albo nonché, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalità previste dal citato schema dell'allegato «A».

Articolo 3

(Ammontare della garanzia)

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, in base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato nei seguenti valori:

classe	importo	note
a)	€ 480.000,00	-
b)	€ 240.000,00	-
c)	€ 120.000,00	-
d)	€ 60.000,00	-
e)	€ 30.500,00	per lavori di bonifica cantierabili fino a € 50.000,00
	€ 15.000,00	per lavori di bonifica cantierabili fino a € 25.000,00

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.

Articolo 4

(Registrazione EMAS)

Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente art. 3. Roma, 5 febbraio 2004.

Allegato A
(Art. 2, comma 1)

**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI BENI
CONTENENTI AMIANTO**

Premesso

1 - che l'impresa (Ditta), con sede in codice fiscale n intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto nell'ambito della classe..., di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente

2 - che l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per detta attivita' e' subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, in conseguenza della attivita' svolta;

Cio' premesso

La Societa' abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in, codice fiscale n. alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro (euro), secondo quanto previsto per la classe, di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di bonifica;
- b) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
- c) trasporto e smaltimento rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO

Articolo 1

(Delimitazione della garanzia)

La Societa' garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni bonifica, messa in sicurezza, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento di rifiuti, conseguenti alle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto di cui in premessa.

Articolo 2

(Efficacia della garanzia)

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. La competente sezione regionale dell'Albo comunichera' tempestivamente alla societa' e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

Articolo 3

(Durata della fideiussione)

La presente garanzia ha validita' pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero puo' avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente contratto non puo' intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Societa', anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Societa' stessa.

Articolo 4

(Facolta' di recesso)

La Societa' puo' recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero puo' avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validita' di quanto disposto dal precedente art. 3.

Articolo 5

(Pagamento del premio)

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonche' altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Societa' e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Articolo 6

(Avviso di sinistro – Pagamento)

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia gia' adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - invitera' la Societa' a versare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la somma dovuta ai sensi dell'art. 1. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Societa' risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Societa' l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Societa' stessa.

Articolo 7

(Rinuncia alla preventiva escussione)

La Societa' non godra' del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 cod. civile.

Articolo 8

(Surrogazione)

La Societa' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero facilitera' le azioni di recupero fornendo alla Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 9

(Forma della comunicazione alla Societa')

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Societa' dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Articolo 10

(Foro competente)

In caso di controversia tra la Societa' e il Ministero, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civile.